

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME
Via Alberti, 4 - 38033 CAVALESE (TN)

**DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI
INTERFERENZIALI**

(DUVRI)

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 integrato da D.Lgs. 106/09

Lavori in appalto:	Appalto servizio gestione nido intercomunale di Fiemme
---------------------------	---

Data emissione: maggio 2024

Relazione sull'affidamento del servizio e sugli obblighi specifici del committente e dell'affidatario ai sensi dell'art. 3 della L. 03.08.2007 n.123 e dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81

DATI IDENTIFICATIVI ENTE COMMITTENTE

ENTE	Comunità territoriale della val di Fiemme Via Alberti, 4 38033 – CAVALESE (TN)
Telefono	0462241311 - Fax 0462241322
Indirizzo email	info@comunitavaldfiemme.tn.it
Responsabile appalto	Segretario generale reggente
Datore di lavoro committente	Segretario generale reggente
RSPP	Ing. Francesco Talaia, ditta NOESI EVOLUTION S.R.L. via Vittoria Colonna 14 - 80121 Napoli, P.IVA 06340381216
Medico competente ente committente	Dott. Tommaso Gravina

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

DENOMINAZIONE IMPRESA APPALTATRICE	
SEDE LEGALE	
SEDE OPERATIVA	
NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA CCIA	
P.IVA	
LEGALE RAPPRESENTANTE	
ESTREMI POLIZZA ASS.TIVA R.C. PER DANNI A TERZI	
NOMINATIVO RSPP	
RECAPITI TELEFONICI	
Indirizzo email	

DATI DELL'INSEDIAMENTO IN CUI SI SVOLGE IL SERVIZIO

Asilo nido di Castello di Fiemme	Via Dolomiti, 1 38030 – Castello Molina di fiemme (TN) Tel. 0462 340270
Asilo nido di Ziano di Fiemme	Via Nazionale, 29 38030 – Ziano di fiemme (TN) Tel. 0462 570126
Asilo nido di Panchià-sede provvisoria	Piazza Chiesa, 29 38030 – Panchià (TN) Tel. 0462 990108.

1. PREMESSA E VIDIMAZIONE

Questo documento contiene la valutazione dei rischi interferenziali relativi all'affidamento in appalto della gestione del nido intercomunale di Fiemme, in relazione al contratto di appalto stipulato tra la Comunità e la ditta _____. Con la stipula del contratto l'impresa appaltatrice si assume la piena e intera responsabilità tecnica ed amministrativa per l'esecuzione del lavoro.

Le firme in calce al presente documento impegnano il committente e l'impresa appaltatrice ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge inerenti all'appalto ed in particolare il coordinamento e la cooperazione al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze attraverso l'informazione reciproca e la piena applicazione di quanto riportato nel presente documento.

2. IL QUADRO NORMATIVO

A. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. (comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di

livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori. (comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

B. Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

DESCRIZIONE SERVIZIO

La Comunità territoriale della val di Fiemme affida, come specificato nel contratto, Vi viene affidato il servizio di **GESTIONE ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI FIEMME**, che viene assicurato presso le seguenti sedi:

- n. 50 posti nell'immobile sito a Ziano di Fiemme in via Nazionale n. 29, con annesso giardino
- n. 48 posti nell'immobile sito a Castello di Fiemme in via Dolomiti n. 1, con annesso giardino
- n. 21 posti nell'immobile sito a Panchià p.zza Chiesa n. 29, con annesso giardino – sede dotata di autorizzazione provvisoria fino al 31.08.2026.

L'Asilo Nido di **Ziano** di Fiemme è ubicato in un immobile di proprietà comunale (p.ed. 1142 in C.C. Ziano) concesso dal Comune alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme, che si sviluppa su due piani fuori terra, dotato di giardino. All'interno è presente una cucina per la preparazione dei pasti dei bimbi del nido.

L'Asilo Nido di **Castello** di Fiemme è ubicato in un immobile di proprietà della Scuola d'infanzia di Castello di Fiemme (p.ed. 735 in C.C. Castello di Fiemme), dato in comodato al Comune di Castello che lo ha poi dato in sub comodato alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme. L'immobile si sviluppa su tre piani fuori terra ed è dotato di giardino. All'interno non è presente la cucina ed i pasti vengono preparati nell'adiacente Scuola d'infanzia.

L'Asilo Nido di **Panchià** è ubicato in un immobile di proprietà comunale (p.ed. 10 sub 1 p.m. 2 in C.C. Panchià) concesso dal Comune alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme, che si sviluppa su unico piano, al piano terra, dotato di giardino. All'interno è presente una cucina per la preparazione dei pasti dei bimbi del nido.

1. L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 impone di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'affidatario, di fornire informazioni sui rischi specifici esistenti presso le sedi lavorative di cui sopra, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro.

2. Per quanto attiene all'idoneità tecnico professionale in sede di gara l'affidatario ha dichiarato ed è stato successivamente verificato che la Ditta affidataria:

- è iscritta alla Camera di Commercio per attività compatibile con l'incarico da affidare
- è assicurata presso l'INAIL di Trento: n. _____
- è assicurata presso l'INPS di Trento: n. _____
- è in possesso del registro infortuni correttamente compilato
- è iscritta all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi al n. _____

Organizzazione aziendale: per il servizio di nido d'infanzia svolto presso le tre strutture sopra indicate, risultano occupati n. _____ lavoratori;

Interventi di formazione effettuati: i dipendenti della Ditta hanno partecipato ad attività di informazione e riunioni formative del personale in merito a procedure per operazioni specifiche e relativamente a procedure da attuare in caso di lavorazioni con rischi elevati o specifici.

Idoneità attrezzature in utilizzo (di proprietà dell'Appaltatore);

Definizione del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale:

- Datore di Lavoro: _____ (Rapp. Legale _____)
- RSPP: _____

3. Il coordinamento e la cooperazione in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro sono attuati dal responsabile dell'appalto per conto della ditta confrontandosi tempestivamente con il Responsabile del Servizio Affari Generali della Comunità.

Oggetto di confronto sono anche i seguenti argomenti:

- modalità e prescrizioni di accesso alle singole aree interne e ai locali;
- utilizzo di macchine ed impianti;
- segnaletica da rispettare;
- rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro;
- problematiche di interferenza fra le lavorazioni del committente e dell'appaltatore;
- procedure di sicurezza da adottare in caso di emergenza, antincendio ed evacuazione.

4. Rispetto all'utilizzo delle attrezzature da lavoro:

a) per quelle già in dotazione del Nido e quindi a norma e dotate delle eventuali protezioni obbligatorie viene chiesto di comunicare immediatamente eventuali malfunzionamenti o non conformità delle quali veniate a conoscenza per permetterci di provvedere agli interventi necessari;

b) per quelle di proprietà dall'Appaltatore ed introdotte da questo si chiede che siano a norma e dotate dell'eventuali protezioni necessarie.

Rispetto alla informazione e formazione dei lavoratori addetti, alle procedure di lavoro e ad ogni altro aspetto riguardante la prevenzione e la protezione dei rischi sul lavoro, rimanete unici ed esclusivi responsabili nei confronti dei Vs. addetti ferma restando la comunicazione al Committente di eventuali rischi e difformità di legge da voi ravvisate.

A tal fine il datore di lavoro affidatario, ad integrazione di quanto l'azienda stessa assicura, dichiara:

- di utilizzare personale idoneo ed in grado di svolgere l'attività prevista dal contratto, essendo dotato delle necessarie conoscenze e dei mezzi di lavoro adeguati, compresi i d.p.i.;
- che gli addetti sono stati specificamente formati ed informati in relazione alla sicurezza delle mansioni loro affidate;
- che la propria azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza, e in particolare la valutazione dei rischi;
- che è a conoscenza dei rischi specifici e da interferenza e relative misure riportati nel presente documento.

5. Il Vs. personale opererà sotto piena ed esclusiva responsabilità del Vostro responsabile dell'appalto e sarà in ogni caso tenuto al pieno rispetto sia delle vigenti normative riguardanti la sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni, sia quelle particolari applicate all'interno del territorio della Comunità territoriale della Val di Fiemme (TN).

6. In relazione alle V/s dichiarazioni, Vi impegnate a tenerci sollevati da qualsiasi responsabilità relativa ai danni che, in conseguenza del lavoro di cui alla presente prestazione, dovessero derivare a cose anche a noi appartenenti o a persone anche alle n/s dipendenze, o persone utenti e loro cose e/o mezzi sempre che non derivino da non conformità strutturali o impiantistiche presenti al momento della consegna dell'immobile o ascrivibili a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria non a vostro carico.

7. Si ritiene inoltre necessario precisare che:

- la Ditta affidataria dichiara, con la sottoscrizione del presente documento, di aver preso visione e conoscenza degli ambienti di lavoro oggetto del servizio di gestione asilo nido e delle sue caratteristiche ambientali, per cui non potrà sollevare eccezioni per le circostanze da essa non previste che rallentino l'esecuzione dell'attività per qualsiasi situazione ambientale e di gestione;
- la Ditta affidataria esegue l'attività, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, e pertanto dovrà designare e comunicare in forma scritta alla Comunità territoriale della Val di Fiemme (TN) un suo rappresentante come Responsabile dell'attività, il quale dovrà dichiarare di conoscere le normative di Sicurezza che regolamentano il lavoro (D.Lgs. 81/2008);
- sono a carico della Ditta affidataria tutte le attrezature, i mezzi e i macchinari non già presenti fra le dotazioni della struttura. Per tutte le attrezture sono comunque in carico alla Ditta affidataria le manutenzioni ordinarie se non diversamente previsto con specifici accordi sottoscritti. Qualora si rendesse necessario derogare a quanto sopra, la ditta affidataria dovrà richiedere in forma scritta alla Comunità territoriale della Val di Fiemme (TN) l'eventuale prestito di attrezature di proprietà di quest'ultima.
- il servizio e le attività dovranno svolgersi a perfetta regola d'arte con piena rispondenza alle vigenti norme di prevenzione infortuni relativamente sia alle opere che ai mezzi impiegati, presso le sedi oggetto del servizio;
- si precisa altresì che la Ditta affidataria si impegna alla piena e completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari relative alle assicurazioni ed alle altre prescrizioni di legge nei confronti del proprio personale, nonché del Contratto Collettivo di Lavoro; sono a carico della Ditta affidataria assicurazioni, malattie, infortuni, ecc. ed ogni altro onere inherente alla propria manodopera;
- nell'esecuzione del servizio la Ditta affidataria dovrà adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danno alle persone ed alle cose entro il perimetro degli edifici concessi in uso dalla Comunità territoriale della Val di Fiemme (TN);
- la Ditta affidataria sarà responsabile civilmente e penalmente sia dei sinistri che nell'esecuzione dei lavori accadessero ai propri dipendenti, a terzi ed alle cose per cause ad essi inerenti, nonché alle cose e/o persone della Comunità territoriale della Val di Fiemme (TN).

8. Il Committente rimane responsabile per quanto non ascrivibile alla Ditta affidataria relativamente agli ambienti non ad uso esclusivo della ditta stessa. Relativamente a tali ambienti e a quelli di esclusivo utilizzo della Ditta affidataria, il Committente provvederà, in caso di propri tecnici o proprie ditte di manutenzione, ad informare per iscritto con preavviso di almeno 7 gg lavorativi, la Ditta affidataria al fine di permetterle di definire i criteri di non interferenza ed eventualmente di predisporre il DUVRI. Nei casi di motivata urgenza si procederà con richiesta telefonica ed eventuale email di conferma degli accordi presi.

9. Per la struttura di Castello, essendovi compresenza di due attività (Nido e Materna), il Committente provvede a sollecitare i datori di lavoro affinché, conformemente al punto 8.1 dell'allegato VIII del DM 10/03/98, elaborino in collaborazione il Piano di Emergenza Incendi.

FASI LAVORATIVE

Accoglienza ed educazione bambini

L'accoglienza deve avvenire in una fascia oraria definita, all'interno degli edifici e alla presenza delle educatrici. L'attività educativa non può essere svolta, nemmeno temporaneamente o saltuariamente, nelle aree destinate alla consegna delle forniture.

RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
protezione percorsi e passaggi.	le aree e i percorsi devono essere asciutti, liberi da ostacoli e materiali
scivolamenti o cadute	le aree e i percorsi devono essere puliti e in ordine.

Pulizia

L'attività di pulizia deve avvenire al di fuori dell'attività di accoglienza ed educativa dei bambini, fatte salve le aree non destinate allo scopo. Qualora per esigenze eccezionali l'attività debba avvenire in tale aree, l'accesso alle stesse deve essere impedito con mezzi e modalità comprensibili dai bambini.

RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Prodotti per la pulizia	i prodotti devono essere conservati in armadi chiusi a chiave, riportante l'apposita simbologia in ordine alle loro caratteristiche, e inaccessibili ai bambini
Abbigliamento	devono essere utilizzati i d.p.i. prescritti dal documento di valutazione dei rischi.

Preparazione dei cibi

L'attività di preparazione dei cibi e di consegna degli alimenti devono essere svolte senza contatto con le attività di cui ai punti sopra.

RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Movimentazione carichi	il datore di lavoro fornisce le informazioni necessarie in merito alla movimentazione corretta dei carichi.
Stoccaggio forniture	Verificare periodicamente la stabilità delle strutture (scaffalature) dal ribaltamento
Protezione postazioni di lavoro	le postazioni di lavoro devono essere difese contro la caduta di materiali stoccati
Scivolamenti o cadute	l'area di lavoro deve essere mantenuta pulita e in ordine
Abbigliamento	devono essere utilizzati i d.p.i. prescritti dal documento di valutazione dei rischi.
Tagli, colpi, abrasioni	Applicare specifiche procedure di lavoro a protezione da tali rischi
Incendio ed esplosione connessi alla presenza di gas metano	Divieto di fumare e non usare fiamme libere, rispettare altresì le regole di evacuazione in caso di emergenza

RISCHI DI INTERFERENZA

Fatti salvi gli obblighi di legge di cui al comma 3-ter dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08:

"Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali"

Le imprese che intervengono nella sede del nido devono essere preventivamente informate sui rischi d'interferenza e sulle modalità di riduzione del rischio in base a specifici DUVRI o ad accordi scritti qualora ricorrono le condizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

Le ditte che intervengono dovranno ad esempio prendere preventivamente visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni elettriche (NON TUTTE LE DITTE DEVONO O POSSONO DISATTIVARE LE ALIMENTAZIONI ELETTRICHE).

In generale l'attività di ricevimento ed educazione dei bambini deve essere svolta in separazione dalle altre attività di gestione del servizio e dalle altre attività che possono svolgersi nello stesso edificio (presenza di ditte esterne incaricate delle attività di riparazione, manutenzione, o fornitura di beni e attrezzature).


I soggetti esterni chiamati ad operare nella struttura hanno l'obbligo di non intralciare le attività che in essa si svolgono e di preavvisare il coordinatore della struttura del loro intervento e dei lavori da compiere. In caso di interferenza le attività devono svolgersi in orari differenti e comunque in modo tale da garantire che all'interno di ogni locale sia svolta, nello stesso momento, una unica attività; a tal fine dovranno essere collocate idonee segnalazioni e barriere atte ad impedire l'accesso all'area fino al termine dello svolgimento dell'attività. L'affidatario dovrà liberare i locali oggetto di intervento e osservare le zone di rispetto che saranno segnalate. In caso di momentanea frequentazione di locali comuni, quali accessi, corridoi, altri, dovrà essere prestata la massima attenzione al fine di evitare reciproche interferenze, quali cadute ed urti.

Nel locale cucina è interdetto l'accesso ai bambini e ai loro genitori, mentre deve essere evitata, per quanto possibile, anche la compresenza con altro personale della struttura. Le apparecchiature elettriche o analoghe introdotte o di proprietà della Ditta affidataria devono essere perfettamente funzionanti e compatibili con l'impianto elettrico della struttura. Le apparecchiature già in dotazione alla struttura devono essere utilizzate in modo corretto segnalando tempestivamente alla proprietà eventuali anomalie, guasti o rotture. Alla fine dell'attività giornaliera le apparecchiature a gas devono essere spente, chiusa la valvola che alimenta i punti di cottura e chiuso a chiave il locale cucina, tenendo sempre a disposizione una copia delle chiavi per eventuali interventi di emergenza. La zona di consegna delle forniture alimentari deve essere circoscritta presso la porta della cucina a orari prestabiliti; solo il personale di cucina può sistemare i prodotti all'interno del nido.

L'attività di pulizia può interferire con la presenza di altre persone o attività, e pertanto dovranno essere collocate idonee segnalazioni di pavimento bagnato e che interdicono fisicamente l'accesso alle aree. In ogni caso non possono essere effettuate attività manutentive in presenza di pavimenti bagnati. I prodotti per la pulizia devono essere correttamente stoccati, inaccessibili a bambini e ai terzi e utilizzati secondo le prescrizioni delle rispettive schede tecniche e di sicurezza fornite dal produttore.

Eventuali attività di disinfezione devono essere svolte da ditte specializzate, le quali dovranno fare in modo che le sostanze utilizzate non possano venire in contatto con persone e animali domestici. Nelle aree sottoposte a trattamento dovrà essere installata idonea segnaletica, indicante l'operazione in corso, il nome della ditta, il recapito, e l'antidoto in caso di contatto con il prodotto. Dei prodotti utilizzati dovranno essere preventivamente fornite le schede di sicurezza e le schede tecniche.

COMUNICAZIONE DEI RISCHI PRESENTI NEGLI AMBIENTI

TIPOLOGIA RISCHIO	AMBIENTE DI PERTINENZA e COMPORTAMENTO DA TENERE
Rischio elettrico, elettrocuzione e folgorazione	Non operare in caso di guasti evidenti a frutti elettrici, prese e quant'altro. La zona in oggetto non presenta linee aeree nelle dirette prossimità. 
Rischio incendio	I locali oggetto del servizio sono a rischio di incendio basso – medio, secondo la classificazione prevista dal DM 2 settembre 2021.
Rischio di esplosione	Alcuni ambienti particolari quali i locali centrale termica e la cucina, presentano un rischio di esplosione intrinseco. Mantenersi a distanza dagli stessi in caso d'incendio e ricordare l'assoluto divieto di impiego di fiamme libere in tali aree.  

Si ricorda che ogni lavorazione non strettamente attribuita rimane vietata, così come rimane vietato l'accesso a luoghi non adibiti alla vostra mansione se non accompagnati, con la sola eccezione dei servizi igienici. Questo anche quando non espressamente segnalato da apposita cartellonistica.

In generale:



SINTESI DELLE POSSIBILI MISURE DI PREVENZIONE PER LE INTERFERENZE

<input type="checkbox"/> TRANSENNARE L'AREA
<input type="checkbox"/> SEGNALARE IL RISCHIO
<input type="checkbox"/> SEGNALARE LA PRESENZA NELL'AREA: gli addetti al controllo/manutenzione dovranno accertarsi costantemente che nella zona in cui operano non siano presenti utenti o personale dipendente.
<input type="checkbox"/> SEGNALARE LAVORAZIONE: durante le attività di manutenzione dovrà essere esposta adeguata segnaletica
<input type="checkbox"/> LAVORAZIONI IN AREE DISTINTE
<input type="checkbox"/> LAVORAZIONI IN TEMPI DISTINTI
<input type="checkbox"/> UTILIZZO DI DPI: i dipendenti utilizzano i DPI specifici per la loro mansione
<input type="checkbox"/> FORMAZIONE
<input type="checkbox"/> ASSISTENZA – AFFIANCAMENTO
<input type="checkbox"/> GESTIONE EMERGENZE: informare il personale sulle modalità di evacuazione e metterli a conoscenza della dislocazione dei presidi di pronto soccorso. In caso di principio di incendio, il personale della ditta committente e/o il personale della ditta affidataria comunicano la situazione al coordinatore per le emergenze. Il personale è consci del divieto di stoccare materiale nelle vicinanze delle uscite di emergenza e dei presidi antincendio
<input type="checkbox"/> VARIE : corretto stoccaggio e utilizzo dei prodotti.

COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata del servizio, sono riferiti ai costi atti a garantire la sicurezza del personale del gestore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, i dispositivi di protezione individuale in riferimento ai lavori appaltati, alle procedure contenute nel piano integrativo di sicurezza e ai costi atti a garantire la sicurezza rispetto ai rischi da interferenze che durante lo svolgimento del servizio potrebbero originarsi all'interno dei locali.

Tali costi, comprendenti riunioni e coordinamento, fornitura d.p.i., formazione, e materiale per segnalazione e delimitazione aree, sono quantificabili a corpo per tutta la durata del contratto (anni 3) e con riferimento alle attuali tre sedi (Castello di Fiemme, Ziano di Fiemme e Panchià) in complessivi euro 3.000,00.

In riferimento alle attività da eseguire all'interno dei tre Nidi di cui al presente DUVRI, non si evidenziano costi ulteriori della sicurezza per evitare i rischi interferenziali tra il committente e i suoi utenti e la ditta appaltatrice.

ASSENZA COSTI PER RISCHI INTERFERENZIALI

ELENCO COSTI PER RISCHI INTERFERENZIALI

Elemento	Descrizione	Costo (€)
Recinzioni	--	--
Segnaletica	--	--
Misure organizzative	--	--
Altro:	--	--
Altro:		

ULTERIORI PRESCRIZIONI:

La ditta affidataria si obbliga a comunicare preventivamente, almeno una settimana prima dell'inizio dei lavori, gli eventuali prodotti chimici pericolosi utilizzati durante la propria attività.

La Comunità territoriale della Val di Fiemme (TN) ha la facoltà di vietare l'utilizzo di determinati prodotti che riterrà incompatibili con gli obiettivi di tutela ambientale/sicurezza definiti per lo stabilimento.

I prodotti pericolosi, una volta approvati, potranno essere stoccati esclusivamente nelle aree concordate prima dell'inizio dell'attività con il responsabile dei lavori.

Committente: Comunità territoriale della val di Fiemme	<hr/> firma
Appaltatrice: <hr/>	<hr/> firma
Data	

ULTERIORE VERBALE IN CASO DI MODIFICHE NELLA REALIZZAZIONE:

VERBALE DI COORDINAMENTO ATTIVITA' INTERFERENTI	
Attività svolta dal Datore di Lavoro Committente	Attività svolta dall'Appaltatore
Attività effettuata che può provocare interferenze:	
Rischi dati dalle attività interferenti	
Azioni previste per eliminare/ridurre i rischi dati dalle interferenze	
Interventi a carico del Committente	Interventi a carico dell'Appaltatore
Luogo e Data	Presenti e Firme: a) _____ b) _____